



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22/02/2010

OGGETTO: Approvazione Regolamento unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi

L'anno **duemiladieci**, addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **9.40**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale** del Comune di Monte Sant'Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del Comunale prot. 1953 del **17/2/2010**, si è riunito il Consiglio Comunale **in seduta pubblica**

Alla seduta di **prima** convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, disposto dal **Presidente del Consiglio** Dott. Matteo Savastano.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CILIBERTI Dott. Andrea	SI		12	GRANATIERO Dott. Giovanni	SI	
2	TOTARO Dott. Giuseppe	SI		13	DI IASIO Ing. Antonio	SI	
3	CIUFFREDA Sig. Domenico	SI		14	DI BARI Prof. Donato	SI	
4	TOTARO Sig. Damiano	SI		15	VERGURA Avv. Luigi	SI	
5	TOTARO Sig. Vincenzo	SI		16	NIGRI Dott. Antonio Giuseppe	SI	
6	LAURIOLA Arch. Andrea	SI		17	PETTINICCHIO Avv. Antonio		SI
7	COCCIA Sig. Pasquale	SI		18	TROIANO Dott. Mario	SI	
8	SAVASTANO Dott. Matteo	SI		19	PALUMBO Prof. Pasquale	SI	
9	GALLI Prof. Marco	SI		20	FUSILLI Sig. Michele	SI	
10	NOTARANGELO Geom. Matteo	SI		21	ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio	SI	
11	TARONNA Sig. Donato	SI					

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. **20** ASSENTI N. **1** SU **21** ASSEGNATI AL COMUNE (COMPRESO IL SINDACO) e su N. **21** ATTUALMENTE IN CARICA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Supplente **Dott. Antonio lo Russo** (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni **FEROSI avv. Michele MAZZAMURRO prof. Antonio**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore **SERVIZI SOCIALI Rag. Domenico Rignanese** ai sensi dell'art. 49, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime parere **parere favorevole**.

Monte Sant'Angelo, **04/02/2010**

SERVIZI SOCIALI
Rag. Domenico Rignanese



PALUMBO : *la possibilità di offrire servizi alla Città in relazione ai bisogni deve far sì che ci si possa organizzare in modo che il Piano consenta di trasformare in opportunità concrete le previsioni da attuare.*

NIGRI: *prende atto dei limiti fissati dalla Regione e della possibilità che si coinvolgano altri soggetti operanti sul territorio.*

Di BARI: *concorda con il regolamento così come è stato proposto perché ampiamente discusso con i Sindacati e con altri soggetti competenti nel settore. Consiglia di affidarsi a soggetti esperti per i servizi.*

VERGURA: *gli sembra che l'art.9 non sia proprio legittimo perché non ritiene si possano affidare servizi direttamente e propone di modificare l'articolo stesso. Non essendoci altri interventi, il Presidente propone di votare l'obiettivo con il seguente risultato: presenti e votanti n.20, favorevoli12 – astenuti 8(Totaro G.-Nigri-Troiano-Palumbo-Vergura-Notarangelo –Fusilli –Armillotta).*

Votano all'unanimità per l'immediata eseguibilità dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 08/11/2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali).

Vista la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12 luglio 2006, avente ad oggetto: "Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali in Puglia" e, in particolare, gli artt. 6 e 10 che prevedono la gestione associata dei comuni del medesimo distretto sanitario attraverso i Piani Sociali di Zona e ne indicano, tra l'altro, gli obiettivi strategici, le priorità di intervento e le modalità organizzative dei servizi;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13.10.2009, pubblicata sul BURP n. 167 del 26.10.2009 con la quale è stato approvato il Piano Regionale Politiche Sociali, triennio 2009-2011, per la gestione attuativa 2010- 2012;

Preso atto che tra i principali e prioritari adempimenti previsti in capo ai comuni vi è quello di rinnovare il vincolo associativo, alla base della gestione congiunta dei servizi sociali e socio-sanitari;

Preso atto, altresì, che a seguito della istituzione della sesta Provincia, BAT, il Comune di Zapponeta è entrato a far parte del Distretto Sanitario di Manfredonia e, pertanto, fa parte dell'Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo (ed ora) Zapponeta;

Rilevato che anche per il 2° Piano Sociale di Zona è da utilizzare lo strumento giuridico della convenzione tra i comuni, disciplinata dall'art. 30 del D.L.vo 267/2000;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Vista in merito lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni sociali relativa al periodo afferente il 2° Piano Sociale di Zona “ triennio 2010- 2012 “ tra i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 09/02/2010;

Atteso che la convenzione, tra i Comuni i Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta è stata già regolarmente sottoscritta;

Rilevato che secondo le indicazioni del Piano Regionale Politiche Sociali, il Piano Sociale di Zona va accompagnato dall'adozione dei seguenti regolamenti unici di ambito di competenza consigliare:

- Regolamento per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni;
- Regolamento unico per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi;
- Regolamento unico contabile per la gestione delle risorse del fondo di ambito finalizzate alla realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;

Visto l'allegato schema di Regolamento unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, predisposto dall'Ambito Territoriale, formato da n. 16 articoli, che disciplina le procedure contabili e finanziarie e relative ai fondi d'Ambito, secondo le indicazioni del Piano Regionale Politiche Sociali; al fine di assicurare nell'Ambito Territoriale locale unitarietà ed uniformità di azione, conformità di procedure, razionalizzazione degli interventi;

Rilevato che il Coordinamento istituzionale nella seduta del 15.01.2010 ha approvato il presente schema di regolamento;

Rilevato che il Piano Sociale di Zona, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è approvato tramite conferenza di servizi, indetta dal Presidente del Coordinamento Istituzionale, con allegati, tra l'altro, i citati regolamenti e l'altra documentazione richiesti;

Preso atto del ruolo di Comune Capofila Ente strumentale dell'Ambito Territoriale;

Ritenuta l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento ai fini dell'approvazione del Piano sociale di Zona 2009-2011;

Vista la legge 328/00;

Vista la L. R. 19/2006;

Visto il Regolamento Regionale 4/2007 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del D.L.vo, 267/2000;

Visto l'art. 7 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell' Art. 49 del D. L.vo. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione,



DELIBERA

Di dare atto di quanto descritto in narrativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare l'allegato di Regolamento unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi , composto da n. 16 articoli;
2. Di dare atto che ai sensi della Convenzione tra i Comuni di cui alla deliberazione C.C. n. 129 del 28.12.2009 il presente regolamento è soggetto alla conforme approvazione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale;
3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione dell'Albo Pretorio per 15 giorni e comunque dopo l'approvazione del Piano Sociale di Zona mediante conferenza di servizi con la A.S.L. Foggia, la Provincia di Foggia e la Regione Puglia.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.



AMBITO TERRITORIALE
MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE SANT'ANGELO, ZAPPONETA
DISTRETTO SANITARIO DI MANFREDONIA-ASL FOGGIA

REGOLAMENTO UNICO PER L'AFFIDAMENTO
DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I Comuni dell'Ambito territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini di usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o dei soggetti a rischio di emarginazione.
2. Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB, ai sensi della L.R. n.15/2004 e s.m.i.) operanti sul territorio dell'Ambito, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi quando sussistono:
 - motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
 - motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del non profit ai bisogni collettivi).
3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
4. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni e modalità tali da favorire e garantire:
 - la pluralità di offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità, tutela della concorrenza e semplificazione amministrativa;
 - l'espletamento dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalla L.r. 19/2006 e dal Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i. in riferimento agli standard minimi strutturali, organizzativi e funzionali cui devono necessariamente riferirsi le strutture e i servizi socio-assistenziali presenti sul territorio regionale;
 - la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

- la realizzazione degli interessi pubblici generali.

5. Nella realizzazione delle singole procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali, non ch  nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, l'Ambito territoriale individua, ai sensi di quanto previsto dall'art.21, comma 6 del Regolamento regionale 4/2007 e sm.i., specifiche clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative gi  attive, in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria, nonch  soluzioni gestionali coerenti con l'applicazione dell'art. 5 della L. n. 381/1991;

6. Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nella normativa regionale che disciplina il rapporto tra Enti pubblici e gli altri attori del sistema integrato di interventi e servizi sociali in merito ai criteri e alle procedure di affidamento degli stessi.

7. In ossequio al disposto dell'art.20 del D.Lgs n.163/2006, l'affidamento dei servizi sociali facenti parte dell'allegato II B del citato D.Lgs n.163/2006, viene disciplinato dalle norme del presente Regolamento.

ART. 2

SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ed in particolare, per quanto attiene la partecipazione ad appalti aventi per oggetto la gestione di servizi ed interventi sociali, cos  come previsto dalla L.r. 19/2006 e dal Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., i soggetti privati, con o senza finalit  di lucro, operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunit .
2. L'Ambito territoriale sociale nella selezione dei soggetti a cui affidare la gestione di interventi e servizi sociali, sostiene e valorizza il contributo e l'apporto dei soggetti del Terzo Settore.
3. Ai fini dell'organizzazione e gestione di interventi e servizi sociali si considerano soggetti del Terzo Settore, ai sensi della L.r. n.19/2006 e del Regolamento regionale n.42/007 e s.m.i.:
 - a. gli organismi della cooperazione;
 - b. le cooperative sociali;
 - c. le associazioni e gli enti di promozione sociale;
 - d. le fondazioni;
 - e. gli enti di patronato;
 - f. le organizzazioni di volontariato;
 - g. gli oratori;
 - h. altri soggetti senza scopo di lucro.
4. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi regionali, ovvero nei registri o elenchi regionali, per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
5. I soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che non presentano organizzazione di impresa e che intendano concorrere alla realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere esclusivamente attivit  e servizi che, in coerenza con le finalit  istituzionali delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di riferimento, non presentino elementi di complessit  tecnica ed organizzativa.
6. Le attivit  di cui al comma 5 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine l'Ambito potr  sottoscrivere apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Regionale 4/07.
7. Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito e i soggetti del Terzo Settore, che presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalit  di lucro, che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali.

ART. 3

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1. Il ricorso alle acquisizioni in economia nei limiti previsti dalla normativa vigente   consentito nelle seguenti ipotesi:
 - servizi ordinari di manutenzione dei mobili, macchine, attrezzature e degli immobili ad uso comunale;
 - acquisto dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
 - locazione di immobili anche con attrezzature di funzionamento eventualmente gi  installate, comprese quelle per l'espletamento di mostre, convegni o corsi indetti dall'amministrazione, quando non siano disponibili, o sufficienti, i locali di propriet ;
 - divulgazione dei bandi di gare d'appalto, di concorso e altre comunicazioni da divulgare per legge a mezzo stampa, manifesti, o con altri mezzi di informazione;
 - spese postali, telefoniche, telegrafiche, di valori bollati, di coperture assicurative;
 - forniture di generi di cancelleria e stampati;
 - forniture di generi alimentari e vari per finalit  assistenziali e simili;



- spedizioni, traslochi, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegature anche per delibere, contratti e provvedimenti vari;
- acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi ed attrezzature per ufficio, calcolatrici, fotocopiatrici, personal computer e relativo materiale accessorio e programmi di assistenza hardware e software;
- acquisto e noleggio autoveicoli e loro manutenzione, acquisto di carburanti e lubrificanti, combustibili e materiale di ricambio;
- manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto di proprietà;
- spese per il servizio di lavanderia con finalità assistenziale;
- spese per il servizio di pasti caldi a domicilio con finalità assistenziale;
- acquisto di materiale per le pulizie ordinarie e straordinarie degli immobili ad uso comunale;
- spese inerenti a convegni, mostre, feste e solennità, rappresentanza, organizzazione di eventi;
- ricoveri e spese per servizi alla persona (minori, anziani, disabili, immigrati, ...) con finalità assistenziali, riabilitative, socio-educative, psico-pedagogiche, socio-sanitarie, ricreative, culturali e di integrazione sociale;
- servizi di supporto professionale agli uffici, di studio, ricerche, indagini e rilevazioni, consulenze;
- servizi di pulizia dei locali in uso;
- fornitura di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
- servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti tecnologici;
- servizi di grafica, stampa, tipografia, copisteria, dattilografia e trascrizione atti;
- altre spese non altrimenti individuate di natura socio-assistenziale.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia, nei limiti previsti, è consentito nelle ulteriori seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
- urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

3. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta, inoltre, fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D. Lgs. 163/2006.

5. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 193.000,00 euro con esclusione dell'I.V.A., ai sensi di quanto previsto all'art.125, del D.Lgs. n. 163/2006 e successivi adeguamenti.

ART. 4

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- amministrazione diretta: le acquisizioni di beni, o lo svolgimento di servizi sono effettuati con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri, o appositamente noleggiati dalla stazione appaltante;
- cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le acquisizioni di beni, o servizi avvengono mediante affidamento a soggetti terzi, così come indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

2. La procedura del cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Essa consiste in una procedura negoziata, corrispondente a trattativa privata, preceduta da gara informale tra almeno cinque soggetti, se esiste tale numero, ridotti a tre per appalti con base d'asta inferiore ad €20.000,00 salvo necessario, motivato ricorso all'affidamento diretto, previa attestazione della congruità della spesa e accertamento della esistenza dei requisiti di qualificazione in capo al soggetto individuato.

3. L'individuazione dei soggetti idonei può avvenire sia tramite indagine di mercato che tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

4. Nell'invitare i soggetti dovrà essere rispettato il principio dell'alternanza, ossia non si devono invitare per beni e servizi della stessa tipologia i medesimi soggetti, e sempre che il numero lo consenta.

5. La lettera di invito a presentare offerta, predisposta dalla stazione appaltante ed inviata ai soggetti selezionati, potrà essere recapitata a mezzo raccomandata A/R o telefax o consegnata a mano. Essa dovrà contenere le condizioni di gara e la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta e comunque almeno i seguenti elementi:



- a. l'oggetto della prestazione;
- b. i requisiti di ammissibilità dei soggetti;
- c. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- d. le modalità di fornitura, o di esecuzione del servizio;
- e. le modalità ed i tempi di pagamento;
- f. le eventuali garanzie richieste;
- g. le eventuali penalità;
- h. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- i. il prezzo a base d'asta;
- j. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

I punti b, c, d, e, f, g, saranno riportati in allegato alla lettera di invito, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare *on line*).

6. La stazione appaltante provvede all'espletamento di una gara tra le ditte individuate ai sensi del precedente comma 2. L'invito potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R o telefax o consegnato a mano, e conterrà le condizioni di gara e la documentazione necessaria per la libera partecipazione dei soggetti abilitati a fornire la prestazione richiesta. In alternativa, od in forma complementare all'individuazione diretta, è ammessa l'affissione dell'invito alla gara all'Albo Pretorio comunale per la libera partecipazione di soggetti abilitati a fornire la prestazione richiesta.

7. Il termine per la ricezione delle offerte è di n. 12 (dodici) giorni dalla data di spedizione dell'invito, riducibili a n. 7 (sette) giorni, in caso di urgenza.

8. Nella determinazione dell'importo a base d'asta la stazione appaltante si avvale di precedenti affidamenti, di apposite analisi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e per la congruità dei prezzi in sede di offerta.

9. Qualora si tratti di una fornitura o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato e l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 (ventimila/00) euro, con esclusione dell'I.V.A., si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto, fermo restando la verifica della congruità dell'offerta.

10. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come indicate nella lettera d'invito di cui al precedente punto 6.

11. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento.

ART. 5

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO E CRITERI DI SCELTA

1. I Comuni dell'Ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia svolte in forma singola che in forma associata, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potranno ricorrere alle seguenti procedure:

- a. procedure aperte: ogni soggetto interessato può presentare un'offerta;
- b. procedure ristrette: ogni soggetto può richiedere di partecipare e possono presentare l'offerta i soggetti invitati dalla stazione appaltante;
- c. procedure negoziate: la stazione appaltante consulta i soggetti da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario, di cui all'art.4 del presente Regolamento costituisce procedura negoziata.

2. I Comuni, per affrontare specifiche problematiche sociali e per promuovere forme sperimentali di intervento sul territorio, per importi inferiori alla soglia comunitaria, possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione degli interventi a cui i soggetti del Terzo settore, di cui al comma 3 dell'articolo 19 della L.R.19/06 sono invitati a proporre soluzioni progettuali per particolari iniziative di carattere innovativo e sperimentale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge regionale n.19/2006 e dall'art.24 del Regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i.

3. La stazione appaltante, indica nel bando/avviso di gara e secondo le condizioni di legge quali delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio.

4. In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n.19/2006 e dal Regolamento Regionale attuativo n.4/2007 e s.m.i., al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del Terzo Settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale nella definizione delle modalità di affidamento:



- privilegia, di volta in volta, criteri di aggiudicazione tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti;
- favorisce forme di progettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali.

5. I Comuni dell'Ambito Territoriale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale attuativo 4/2007 e s.m.i., al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individuano nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio per l'affidamento della gestione dei servizi sociali, fatti salvi affidamenti di importo inferiore ad €40.000,00 qualora il ricorso a tale criterio risulti gravoso a titolo procedurale e di tempistica.

ART. 6

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti di cui al presente Regolamento ai quali affidare la gestione di servizi sociali, si terrà conto dei seguenti indicatori di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alle procedure di affidamento:

- a. sussistenza delle condizioni di ammissibilità contemplate dal D.Lgs 163/2006;
- b. iscrizione negli appositi registri di impresa, e/o iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- c. compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto di affidamento;
- d. solidità economica e finanziaria certificata da documenti contabili o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- e. presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- f. applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali e assicurative;
- g. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- h. esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione, o di carattere sperimentale, salvo motivata richiesta di analogo altro requisito;
- i. impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;
- j. fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano natura simile ai servizi da affidare, la cui misura percentuale richiesta, calcolata sull'importo a base di gara, è indicata nei singoli bandi, salvo motivata richiesta di analogo altro requisito;

ART. 7

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Recependo quanto disposto dalla Legge Regionale 19/2006 e dal Regolamento attuativo 4/2007 e s.m.i. per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi l'Ambito territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di servizi sociali del territorio di riferimento e di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 163/2006.

2. Per la valutazione delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri :

- a. qualità organizzativa dell'impresa
- b. qualità del servizio
- c. qualità economica
- d. prezzo

3. Ai sensi dell'art. 55, 2° c., lett. b), della L.R. n. 19/2006, e del Regolamento attuativo 4/2007 e s.m.i. , nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio non superiore al 40% del punteggio complessivo. Pertanto fatto 100 il totale complessivo dei punti attribuibili nella valutazione delle proposte, al prezzo offerto dovrà essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti e, precisamente:

- al prezzo più basso il punteggio massimo di 40 punti;
- ai restanti prezzi offerti, saranno attribuiti punteggi secondo l'applicazione della seguente formula: $\frac{pb}{(prezzo\ più\ basso) \times 40}$

po (prezzo offerto)

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

1. Per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta la stazione appaltante tiene conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione, dei costi relativi agli oneri per la sicurezza e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso.

2. In nessun caso il prezzo a base d'asta, ovvero il prezzo proposto per l'avvio della procedura negoziale, può essere inferiore a quello che si determina applicando gli elementi suddetti.

ART. 9

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente Regolamento si procederà nella valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte presentate per l'aggiudicazione, utilizzando, per quanto pertinenti, salvo gli opportuni adattamenti del caso, tutti, o alcuni dei criteri di seguito indicati:

A. QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA (Indicativamente 30% del Punteggio disponibile per la parte tecnico-qualitativa):

Elementi
A.1. Specifica conoscenza dei problemi sociali dell'Ambito territoriale
A.2. Dotazione strumentale
A.3. Capacità di contenimento del turn over degli operatori
A.4. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro
A.5. Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio
A.6. Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali
A.7. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti

B. QUALITÀ DEL SERVIZIO (Indicativamente 60% del Punteggio disponibile per la parte tecnico-qualitativa):

Elementi
B.1. Metodologia e attività documentate sul territorio funzionali alla proposta progettuale per lo svolgimento del servizio
B.2. Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio in relazione al servizio da svolgere
B.3. Qualità della soluzione progettuale
B.4. Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti
B.5. Integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio
B.6. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza

C. QUALITÀ ECONOMICA (Indicativamente 10% del Punteggio disponibile per la parte tecnico-qualitativa):

C.1 Apporto di risorse e mezzi propri
C.2 Servizi di post-vendita

2. Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari almeno a 60 , rilevato che 40 è il punteggio massimo assegnabile alla valutazione del prezzo, così come fissato dalla normativa regionale.

ART. 10

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE

1. L'Ambito territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e servizi sociali, può indire, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n.19/2006 e dell'art. 24 del Regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i., istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.



2. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi e interventi diversi da quelli specificamente previsti dalla legge regionale n.19/2006 e dal regolamento attuativo n. 4/2007 e sm.i., per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-operativa e le esigenze finanziarie.
3. Il ricorso all'istruttoria pubblica per la coprogettazione è ammesso per importi al netto dell' IVA inferiori agli importi stabiliti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici per i "contratti di rilevanza comunitaria", di cui art. 28 del D.lgs. n. 163/2006.
4. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti del Terzo settore, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b. compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
 - c. presenza di sedi operative nel territorio dell'ambito oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio della selezione;
 - d. esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
 - e. presenza, all'interno della struttura organizzativa del soggetto, di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
 - f. applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assicurative di tutti gli operatori;
 - g. impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate;
5. Le istruttorie pubbliche di coprogettazione si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non previsto dal presente Regolamento dalle previsioni normative e regolamentari vigenti.
6. L'ambito territoriale garantisce, in ogni caso, i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
7. Una volta valutata l'opportunità di indire un'istruttoria pubblica di coprogettazione, l'Ambito territoriale ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.
8. L'avviso pubblico dovrà contenere le indicazioni sui requisiti di ammissibilità dei soggetti alla procedura; le condizioni, i contenuti, gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa da realizzare, le risorse disponibili; le modalità di partecipazione e di presentazione delle proposte progettuali, i termini e le scadenze; le modalità di sviluppo dell'istruttoria pubblica; i criteri di valutazione dell'offerta; e tutte le altre informazioni necessarie secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia.
9. L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ambito territoriale definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti individuati, attraverso stipula di convenzione.

ART. 11

RAPPORTI DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONI PER IL CONCORSO ALL'ATTUAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI

1. Nei rapporti tra i Comuni dell'Ambito territoriale, in forma singola o associata, e i soggetti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, fondazioni, i quali non presentano organizzazione d'impresa, in coerenza con quanto espresso al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, si può configurare esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione della rete dei servizi territoriali, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché alle amministrazioni è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
2. L'Ambito territoriale individua i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante convenzione e ne dà informazione tramite pubblicazione di avviso pubblico con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le seguenti:
 - a. accesso a sportello;
 - b. accesso a prestazione;
 - c. accesso previa valutazione delle proposte progettuali;
 - d. accesso quale esito dell'istruttoria pubblica di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. L'Ambito territoriale, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare convenzioni, tiene conto dei seguenti requisiti di base:
 - a. iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b. compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
 - c. attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

d. esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.

4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi dell'ambito territoriale, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità congiunte di verifica delle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

5. Per le organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 3 e 4 della Legge Regionale n.19/2006 e 5, commi 1,2,3,e 4 della Legge Regionale n.11/1994.

ART. 12

ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. L'Ambito territoriale individua altre forme di gestione dei servizi e degli interventi sociali previsti nel Piano sociale di zona tra quelle previste e regolamentate dalla normativa nazionale vigente e specificamente:

- a. la concessione di servizi
- b. l'erogazione di titoli di acquisto

a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale di settore.

ART. 13

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche, di regolarità nell'erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte dell'Ufficio di Piano, quando trattasi di servizi a valenza di Ambito e a gestione associata, oppure da parte di ciascun Comune quando trattasi di servizi, a valenza comunale, di cui ogni ente conserva la titolarità.

2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore e da quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali potranno avere cadenza trimestrale.

4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno cadenza semestrale.

5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART. 14

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto affidatario, il Comune di Manfredonia, in quanto ente strumentale dell'Ufficio di Piano, o i Comuni dell'Ambito territoriale, per servizi di loro pertinenza, si avvalgono dello strumento della risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritengano, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione d'ufficio per l'esatto adempimento.

ART. 15

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, previa adozione da parte dei Consigli Comunali degli enti associati e pubblicazione delle relative deliberazioni, dopo la approvazione del Piano Sociale di Zona 2009-2011 in sede di conferenza di servizi.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue

Il Presidente
Dott. Matteo Savastano

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000)
 per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo